

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1965

Conglobamento e trattamento economico del personale statale

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al trattamento economico del personale statale, assicura al dipendente dello Stato in caso di passaggio o promozione ad una qualifica, grado, categoria o funzioni superiori (articolo 1, comma terzo), uno stipendio o paga immediatamente superiori a quelli in godimento all'atto della promozione o passaggio alla categoria o grado più elevato. Da ciò ne deriva inequivocabilmente, e quindi senza ombre di dubbio, che, qualunque succedersi di disposizioni di legge concernenti l'assestamento od il miglioramento del *quantum* retributivo in godimento del personale statale, non può minimamente inficiare i criteri normativi in atto per il trattamento economico di tali personali.

Purtroppo, e per una insospettata crudeltà della semplicità aritmetica, il conglobamento del trattamento economico dei dipendenti dello Stato disposto con legge delegante 5 dicembre 1964, n. 1268, ne è incappato in conseguenza della rivalutazione degli scatti biennali maturati, determinando

rilevanti sperequazioni economiche specialmente fra il personale operaio passato dal grado iniziale a gradi o categorie superiori.

Un esempio per tutti:

Operaia dipendente dai Monopoli di Stato, assunta 20 anni or sono con la qualifica di « operaia comune di 7^a categoria »; oggi ricopre la qualifica impiegatizia di « applicato ». In tale posizione, dal 1° marzo 1966, le sarà attribuito uno stipendio annuo di lire 890.400; diversamente, se fosse rimasta nella categoria di origine (operaia comune), alla stessa data le spetterebbe una paga annua di lire 972.625. Risulterà così una differenza negativa di lire 82.225 annue laddove la differenza fra paga e stipendio iniziale della qualifica di operaia e quella di impiegata è di lire 112.300 annue.

Il presente disegno di legge, riportandosi a quanto dispone il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, intende rimuovere gli inconvenienti retributivi determinatesi con l'applicazione delle norme relative al conglobamento parziale e totale delle retribuzioni del personale statale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

In applicazione delle disposizioni per il conglobamento del trattamento economico dei dipendenti dallo Stato, previste dalla legge delegante 5 dicembre 1964, n. 1268, le Amministrazioni interessate provvederanno ad assicurare, a tali personali, uno stipendio, paga o retribuzione — determinati o da determinare — alle date del 1° gennaio 1965 e 1° marzo 1966 — di importo non inferiore del 2,50 per cento di quello che sarebbe loro stato determinato se fossero rimasti inquadrati nelle qualifiche, gradi o categorie iniziali di assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato, alle date medesime del 1° gennaio 1965 e 1° marzo 1966.